

Camera dei Deputati
Legislatura 16°
7ª Commissione permanente

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca (Atto 156).
(Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «riordino degli enti di ricerca»;

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d'altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell'articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l'attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l'accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell'articolo 4 («Finanziamento degli enti di ricerca»), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO aggiuntivi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell'articolo 13 («Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale»);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l'accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all'articolo 15 («Infrastrutture di ricerca»), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell'attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l'effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- 2) al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l'entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;
- 3) all'articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l'aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);
- 4) all'articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;
- 5) all'articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole «previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;
- 6) all'articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;
- 7) all'articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l'ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;
- 8) occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;
- 9) all'articolo 8, comma 2, appare necessario aggiungere infine le seguenti parole: «ai fini dell'applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino»;
- 10) è necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell'articolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

e con le seguenti osservazioni:

- a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

- b) all'articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;
- c) all'articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);
- d) all'articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalentemente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;
- e) occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 17, relativo alle funzioni dell'INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all'Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;
- f) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.